

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,
LOPS, SCIVOLETTO e TRIPODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1987

Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole e
floricole, nonché delle altre aziende agricole, ripetutamente
colpite da calamità naturali ed atmosferiche nel quinquennio
1983-1987

ONOREVOLI SENATORI. — A fronte delle ripetute gravi calamità atmosferiche che si sono abbattute negli ultimi anni su vaste aree agricole del Paese, si impongono interventi straordinari a favore delle aziende colpite. In particolare le gelate del 1985 e quelle del 1986, che hanno colpito l'olivicoltura, il vivaismo e la floricoltura, hanno prodotto danni rilevantissimi. Tali danni sono destinati a ripercuotersi negli anni a venire in termini sia di mancato raccolto che di indebitamento delle aziende, in quanto pongono problemi di reimpianto e strutturali che richiedono notevoli investimenti. Ciò impone che siano decise ed attivate in tempi rapidi misure appropriate di aiuto alle imprese colpite. Per quanto riguarda l'olivicoltura si tratta, ad esempio, di

stanziare subito la quota nazionale necessaria ad attivare nella sua globalità il regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio che istituisce una azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità.

Più in generale, occorrono misure tese ad alleviare la pressione finanziaria derivante dal preoccupante indebitamento a breve delle aziende agricole che sono state ripetutamente colpite dalle calamità nel quinquennio 1983-1987. Tale indebitamento, infatti, nel 1987 si aggirerà sui 3.600 miliardi di lire, di cui meno di un terzo, circa 1.000 miliardi, restituibili al 60 per cento in quanto assistiti sia dal concorso sugli interessi che dal contributo in

conto capitale del 40 per cento a scalare nel corso del quinquennio. A tutto ciò si aggiungono le rate in scadenza per le operazioni di credito agrario e il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, prorogati in questi anni in base alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e che ora vanno ad assommarsi con quelli in scadenza ordinaria.

Per avviare a superamento questa situazione ormai insostenibile per decine di migliaia di aziende agricole, con il presente disegno di legge proponiamo:

1) l'incremento di lire 350 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 1 della legge n. 590 del 1981 e la confluenza su tale fondo di tutte le risorse provenienti dai rimborsi CEE ai sensi del regolamento comunitario n. 1654/86 relativo alla ripresa dell'olivicoltura;

2) la destinazione di tale somma all'immediata applicazione del regolamento CEE n. 1654/86 per la ripresa del settore olivicolo e per la ricostruzione, il ripristino ed il miglioramento delle strutture e il reimpianto delle coltivazioni vivaistiche e di quelle floricole poliennali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 198 del 1985;

3) la trasformazione in un unico mutuo di durata decennale di tutti i prestiti in essere a

seguito delle calamità verificatesi nel quinquennio 1983-1987 per quelle aziende che abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile per almeno due campagne agrarie anche non consecutive o che nell'ultimo triennio abbiano perduto non meno del 50 per cento della produzione lorda vendibile;

4) la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel 1987 o nei dodici mesi successivi;

5) la concessione di una indennità complementare, nel periodo del mancato reddito, a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli che abbiano dovuto procedere al reimpianto delle coltivazioni arboree e floricole poliennali in misura non inferiore al 50 per cento dell'intera superficie coltivata.

Ci auguriamo che questo disegno di legge, in quanto risponde ad esigenze reali della nostra agricoltura, trovi il favore e la convergenza di settori ampi del Parlamento al fine di assicurare un *iter* celere e rispondere così, con efficacia, alle numerose e obiettive richieste provenienti dagli imprenditori agricoli drammaticamente colpiti dalle calamità atmosferiche degli ultimi due anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di favorire il risanamento, la ristrutturazione e la ripresa produttiva delle aziende agricole ripetutamente colpite da eccezionali calamità ed avversità atmosferiche nel corso del quinquennio 1983-87, con particolare riferimento alle aziende del settore olivicolo, vivaistico e floricolo, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è ulteriormente incrementato, per l'anno 1988, della somma di lire 350 miliardi.

2. Su tale fondo inoltre confluiscono tutte le risorse provenienti dai rimborsi dovuti all'Italia da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per la ripresa dell'olivicoltura nelle regioni Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Molise e Basilicata, ai sensi del regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio, istitutivo di un'azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità.

Art. 2.

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono destinati:

a) ad assicurare l'immediata applicazione del regolamento comunitario di cui al comma 2 dell'articolo 1 per la ripresa del settore olivicolo;

b) alla integrazione delle risorse finanziarie necessarie per la ricostruzione, il ripristino ed il miglioramento delle strutture fondiarie aziendali, il reimpianto o la ristrutturazione delle coltivazioni arboree e vivaistiche, comprese le essenze floricole poliennali, morte o gravemente danneggiate, ed il rifacimento delle serre, dei bancali e della relativa impiantistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nonché al finanziamento

delle provvidenze di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

1. Le aziende olivicole, vivaistiche, floricole e le altre aziende agricole ripetutamente colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche che, nel quinquennio 1983-87, abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile per almeno due campagne agrarie anche non consecutive o che nell'ultimo triennio abbiano perduto complessivamente non meno del 50 per cento della produzione lorda vendibile, possono, a domanda, ottenere le seguenti provvidenze straordinarie:

a) la trasformazione in un unico mutuo di durata decennale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, di tutti i prestiti di soccorso ancora in essere e di quelli ancora da stipulare a seguito delle calamità verificatesi nel corso delle annate agrarie 1985, 1986 e 1987, ivi comprese le rate in scadenza per qualsiasi altro prestito o mutuo precedentemente stipulato ai sensi della vigente legislazione sul credito agrario;

b) la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel corso del 1987 o nei dodici mesi successivi. Il relativo onere viene posto a carico del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) la concessione di una indennità complementare, nel periodo del mancato reddito, a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e degli imprenditori agricoli, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, che abbiano dovuto o che dovranno procedere al reimpianto delle coltivazioni arboree ed arbustive, ivi comprese le essenze floricole poliennali. Tale indennità sarà concessa a condizione che la superficie reimpiantata non sia inferiore al 50 per cento della intera superficie arborea o arbustiva posseduta o coltivata.

Art. 4.

1. Per accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 2 della presente legge le aziende

agricole, aventi diritto, devono presentare agli uffici o servizi all'uopo destinati dalle regioni un programma o piano di reimpianto e miglioramento della produzione aziendale.

2. L'intervento pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità:

a) per la olivicoltura: un contributo in conto capitale nella misura prevista dal regolamento comunitario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge;

b) per la floricoltura, il vivaismo e le altre coltivazioni arboree od arbustive, ivi comprese le strutture o gli impianti: un mutuo di miglioramento fondiario ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ad un tasso di interesse non superiore a quello fissato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 3 dicembre 1985, emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, un contributo in conto capitale ai sensi dell'articolo 1, primo e sesto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 5.

1. L'indennità complementare per il mancato reddito per il periodo necessario al reimpianto ed alla normale fruttificazione è corrisposta annualmente dalle regioni. La prima annualità è corrisposta entro sessanta giorni dall'approvazione del programma o del piano di reimpianto e miglioramento della produzione aziendale.

2. L'indennità complementare è calcolata in rapporto alla superficie reimpiantata o ristrutturata e per le annualità necessarie alla fruttificazione del nuovo impianto.

3. Tale indennità è cumulabile con l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio e, comunque, anche nel caso di cumulo, non può superare complessivamente i dieci milioni annui per ogni unità attiva addetta alla coltivazione del fondo.

Art. 6.

1. Le regioni provvedono, anche in via amministrativa, ad emanare le disposizioni eventualmente necessarie per dare attuazione alla presente legge, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi, si provvede, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, alla voce «Interventi per calamità naturali»; quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce «Piano agricolo nazionale e piano per la forestazione»; quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 8321 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.